



COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza –Ordinaria- di Prima convocazione - Seduta pubblica

DELIBERAZIONE n. 11

=====

OGGETTO: Istituzione Imposta Municipale propria. Approvazione Aliquote per l'anno 2012.

=====

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **VENTUNO** e minuti **ZERO** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti, per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BIONDI Bruno - Presidente	Sì
SALBEGO Antonino - Consigliere	Sì
ROLANDO Dante - Consigliere	Sì
FORESTA Zaira - Consigliere	Giust.
RICCA Giacomo - Consigliere	Giust.
SICILIA Cinzia - Consigliere	Giust.
BOCCARDO Vittorio - Consigliere	Sì
GALLETTO Diego - Consigliere	Sì
PERONA Paolo - Consigliere	Sì
LOTITO Aldo - Consigliere	Giust.
TASSO Valter - Consigliere	Sì
MATTA Carlo - Consigliere	Sì
BUGNI BATTE Dario - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Assume la presidenza il Sindaco **BIONDI Bruno**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor **VELOCE Dott. Guido** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : Istituzione Imposta Municipale propria. Approvazione Aliquote per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

La votazione, resa in forma palese dà il seguente risultato:

Presenti n. 08

Votanti n. 06

Astenuti n. 0 (.)

Voti favorevoli n. 06

Voti contrari n. 02 (Tasso e Matta);

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Istituzione Imposta Municipale propria. Approvazione Aliquote per l'anno 2012. .



COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

PROVINCIA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 011 DEL 26/09/2012

Oggetto: “Istituzione Imposta Municipale propria. Approvazione Aliquote per l’anno 2012.”

VISTA la legge 05/05/2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione*” ed, in particolare, gli artt. 2, comma 2,11, 13, 21 e 26;

VISTO il D.Lgs. 23/2011: “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*” ;

VISTI gli articoli 8 e9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli Enti Locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2009 con il quale è stato differito al 31 Ottobre 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 degli Enti Locali;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione n. 10 in data odierna, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento è prevista la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI.;

VISTO il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che per la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.L.vo 30/12/1992 n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 4 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

RITENUTO, pertanto, opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,86 per cento (art. 13, comma 6)

ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative PERTINENZE (art. 13, comma 7)

ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8)

RITENUTO, inoltre, di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m.i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO chela detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del D.Lvo 18/08/2000, n. 267;

VISTO che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

PROPONE

Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote delle seguenti misure:

ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo **0,86** per cento (art. 13, comma 6)

ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative PERTINENZE (art. 13, comma 7)

ALIQUOTA dello **0,20** per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8)

Di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m.i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di €. **200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica senza introdurre ulteriori agevolazioni;

Di stabilire, inoltre, che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente;

Di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine previsto dall'art. 52, del D.L.vo n. 446/1997, (30 (trenta) giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva .

Di dichiarare, previa apposita separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BIONDI Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: VELOCE Dott. Guido

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04/10/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

San Colombano Belmonte, li 04/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VELOCE Dott. Guido

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in data._____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VELOCE Dott. Guido

=====

VISTO: Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità:

PARERE CONTABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(F.to ODRATO Rag. Fulvia)

PARERE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to MAZZONE Arch. Alessandra)

=====

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Colombano Belmonte, li 04/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: VELOCE Dott. Guido